



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Provincia di Bologna

## ORDINANZA

n. **9** del **30/03/2021**

**OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO SU VIA CASALE IN PROSSIMITA' DEI CIVICI 4 E 13, PER LAVORI DI TOMBAMENTO FOSSO. DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE TEMPORANEA SULLA VIA LARGA VERSO SAN PIETRO IN CASALE**

Emessa da: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

A firma di: CHIARELLI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO -

## IL DIRETTORE D'AREA

Vista lo stato di urgenza della messa in sicurezza del tratto di strada pubblica posto sulla via comunale denominata via Casale tra i civici 5 e 13;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è previsto il tombamento del fosso stradale per un tratto di 24 ml

Visti gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche.

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto.

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

- l'istituzione del divieto di transito sulla via Casale tra il civico 5 e 13 dalle ore 8,00 del 12/04/2021 fino al termine lavori;

- la deviazione del traffico veicolare verso San Pietro in Casale sulla via Larga fino al termine dei lavori;

- alla ditta esecutrice dei lavori di:

- apporre idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio degli stessi, avendo cura di installare i cartelli di preavviso della chiusura della Via Casale indicante la fascia oraria nell'incrocio tra la via Casale e la Via Cinquanta;
- al termine dei lavori liberare la carreggiata stradale dal materiale di risulta;
- al termine dei lavori le chiusure dovranno essere rimosse per consentire l'immediata ripresa del traffico veicolare;

Sono esclusi dagli obblighi e dai divieti della presente ordinanza i residenti, i mezzi di soccorso, di pronto intervento e gli autotizzati.

### DISPONE

- 1) Di trasmettere il presente atto, per competenza, al Comando della Polizia Municipale dell'Unione Reno-Galliera;
- 2) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 3) Il Personale del Servizio Polizia Municipale, dei servizi tecnici comunali e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 4) A norma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione;
- 5) E' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- 6) In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;
- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- 8) La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale correttamente

installata;

- 9) In base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Municipale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.